



COMUNE DI EMPOLI



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)

(adottato con deliberazione della G.C. n. 22 del 16/02/2022)

Art.1 Principi e costituzione del fondo

1. Il presente Regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti/accordi quadro di lavori nonché per appalti/accordi quadro di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Resta fermo l'obbligo di inserimento degli interventi incentivabili nel programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.
2. Sono esclusi dall'incentivo:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - gli affidamenti diretti e gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati.
 - gli appalti previsti dall'articolo 1, c. 3 del Dlgs 50/2016;
 - gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal responsabile unico del procedimento;
 - i contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Dlgs 50/2016 ai sensi dell'articolo 17 del decreto stesso;
 - contratti di concessione e operazioni di partenariato pubblico/privato.
 - affidamento discendenti da adesione a convenzioni o accordi quadro CONSIP o altro soggetto aggregatore.

Possono altresì essere ammessi agli incentivi di cui al presente Regolamento gli interventi relativi a manutenzione ordinaria e straordinaria nel caso comportino una "particolare complessità" attestata dal Dirigente.
3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale inteso come oggetto con il valore più elevato fra la componente di lavori, servizi o di forniture.
4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione del gruppo di lavoro con determinazione del dirigente competente. Nella scelta del gruppo di lavoro il Dirigente deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della

prestazione;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

5. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In tutti i casi di sostituzione del Responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte e certificate da Dirigente nel caso di sostituzione del Responsabile del procedimento, o dal Responsabile del procedimento negli altri casi.
6. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura **rispettivamente non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara ,se inferiore alla soglia comunitaria, degli appalti di cui al precedente c 1 e non superiore all'1%dell'importo posto a base di gara ,se superiore alla soglia comunitaria, degli appalti di cui al precedente c 1** ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota massima del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.
7. L'ammontare delle risorse destinate al Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica per effetto dei ribassi sortiti in sede di gara o comparazione di offerte, né in caso di varianti, salvo siano in aumento rispetto all'originario importo a base d'asta, in tal caso rideterminandosi la complessiva base di calcolo della percentuale di cui al comma precedente.
8. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture, in tali casi si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
9. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel successivo articolo 2 del presente regolamento nella misura dell'ottanta per cento.

10. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, sarà destinato, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Articolo 2 - Funzioni tecniche

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente Regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le funzioni tecniche riportate di seguito:

A) Programmazione della spesa per investimenti: intendendosi per tale la predisposizione della proposta di programmazione che presuppone l'analisi del fabbisogno, possibili soluzioni progettuali con eventuali rispettive criticità ed opportunità, previsione di spesa, crono programma di massima;

B) Verifica preventiva dei progetti, intendendosi per tale la stesura dei progetti, la verifica preventiva dei progetti, la validazione e l'attività propedeutica prevista dall'art. 26 del Codice dei contratti;

C) Predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, intendendosi per tale la predisposizione, l'espletamento ed il controllo delle procedure di gara -. Rientra in questa fase anche il "perfezionamento contrattuale";

D) Esecuzione dei contratti pubblici, intendendosi per tali quelle svolte dal direttore lavori/dal direttore dell'esecuzione;

E) Collaudo tecnico-amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel caso di lavori o, nel caso di servizi e forniture, **verifica di conformità/regolare esecuzione.**

In particolare per ogni contratto di **lavori**, beneficiano dell'incentivazione:

- 1) gli incaricati della programmazione della spesa;
- 2) il tecnico che, in qualità di incaricato formale dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- 3) il Responsabile del procedimento;
- 4) i collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione);
- 5) gli incaricati alla predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara.
- 6) gli incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, della predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e del disbrigo adempimenti successivi al perfezionamento contrattuale;
- 7) il Direttore dei lavori;
- 8) eventuali direttori operativi e ispettori di cantiere (ufficio direzione dei lavori) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- 9) il Coordinatore della sicurezza
- 10) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- 11) il collaudatore statico

In particolare per ogni contratto relativo alla **fornitura di beni o servizi**, beneficiano dell'incentivazione:

- 1) il Responsabile del procedimento per le attività e compiti di cui all'art 31 Dlgs 50/2016;
- 2) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il Responsabile del procedimento nei compiti e nelle attività al medesimo Rup assegnate (collaboratori del Rup);
- 3) gli incaricati alla predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara;

- 4) gli incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, della predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e del disbrigo adempimenti successivi al perfezionamento contrattuale;
 - 5) il Direttore dell'esecuzione deputato alla attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in fase di esecuzione;
 - 6) il Direttore operativo di cui all'art 102 Dlgs 50/2016 che materialmente affianca e coadiuva il Direttore dell'esecuzione, effettuando prevalentemente attività ispettive sui luoghi dell'appalto;
 - 7) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il Direttore dell'esecuzione (collaboratori del Direttore dell'esecuzione);
 - 8) i soggetti addetti alla verifica di conformità / alla regolare esecuzione dell'appalto ovvero coloro che sono preposti a verificare che l'appaltatore abbia eseguito l'appalto nel rispetto di quanto statuito nel contratto (in termini di prestazioni contrattuali, di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative) e nell'offerta;
2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
 3. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti dell'Ente o di altra Amministrazione, in quanto affidate a professionisti esterni all'Amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 2, sono mantenute nel Fondo e destinate alle finalità di cui all'art 113 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
 4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 5. Non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale e i titolari di posizione organizzativa apicali. Concorrono invece alla ripartizione del Fondo i titolari di posizione organizzativa non apicali.
 6. Qualora un ruolo qualsiasi o una qualsiasi attività "incentivabile" venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione ed è mantenuta nel Fondo e destinata alle finalità di cui all'art 113 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Il Dirigente

competente all'affidamento può assegnare le funzioni tecniche anche a dipendenti di altri Settori/Pubbliche Amministrazioni ottenuto il nullaosta del Dirigente del Settore/Pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente di cui si intende avvalersi.

2. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti. Con provvedimento motivato, il dirigente può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
3. Non possono essere concessi incarichi o assegnate attività incentivabili a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.

Articolo 3 bis- Assegnazione delle funzioni tecniche alla CUC

1. L'Unione dei Comuni del circondario Empolese-Valdelsa svolge per il Comune di Empoli funzioni di Centrale di Committenza (CUC). Nel caso in cui il Comune si avvalga della Centrale di Committenza per l'indizione e l'espletamento della procedura di gara è accantonata la percentuale dell'incentivo di cui al rigo n.5 della tabella art.4 c.6 e al rigo n.3 della tabella art.5 c.6 per lo svolgimento delle mansioni di competenza nell'ambito della funzione C.
2. Il Dirigente comunale competente, nella determinazione con cui approva il quadro/prospetto economico dell'appalto, precisa se le procedure di gara verranno espletate avvalendosi della CUC e in tal caso accantona l'incentivo complessivo alla CUC nella percentuale sopra indicata.
3. Il Dirigente della CUC nomina il gruppo di lavoro e definisce il riparto dell'incentivo fra i membri del gruppo.
4. Con apposito atto il Dirigente comunale competente liquida alla CUC l'importo complessivo spettante.
5. Il Dirigente della CUC, dopo aver introitato gli importi dovuti dal Comune di Empoli, liquida l'incentivo spettante ai beneficiari nel rispetto di tutte le modalità e condizioni previste dal presente Regolamento e dei tempi e modalità stabiliti all'art.7.

Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara.

2. La percentuale è definita sulla base del valore e della complessità dell'opera mediante l'applicazione di coefficienti definiti ai successivi commi **alla percentuale massima dell'1% o 2% come indicato nell'art. 1 c VI del presente regolamento.**

3. Il coefficiente che tiene conto del valore dell'opera (Ce) è così stabilito:

Importo a base di gara (al netto dell'IVA)	Coefficiente
da 40.000 fino a 1.000.000 di Euro	Ce = 1,000
da 1.000.001 fino a 2.500.000 di Euro	Ce = 0,950
da 2.500.001 fino a 5.350.000 di Euro	Ce = 0,900
oltre 5.35000.000 Euro	Ce = 0,850

Le soglie della suddetta tabella fissate dalla normativa vigente si intendono automaticamente aggiornate a seguito di successiva rideterminazione da parte di fonte legislativa.

4. Il coefficiente che tiene conto della complessità (Cc) dell'opera è stabilito dal Dirigente, sentito il RUP, con la seguente modalità:

Opere e lavori per i quali non è necessaria la stesura di elaborati di carattere specialistico e di approfondimento

(Complessità 1): Cc = 0,80

Opere e lavori per i quali è necessario l'approfondimento progettuale e la conseguente stesura di elaborati strutturali e/o impiantistici e/o architettonici

(Complessità 2): Cc = 0,90

Opere e lavori di particolare e documentata complessità, ulteriore rispetto alle casistiche precedenti

(Complessità 3): Cc = 1 ,00

5. Il coefficiente unico da applicare (Cu) è dato dalla media semplice dei due coefficienti Ce e Cc. **da applicare alla percentuale dell'1 o 2% come indicata nell'art. 1 comma VI del presente regolamento.**

6. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Beneficiari dell'incentivazione	Funzioni di cui all'art.2 comma 1					
	Funzione A	Funzione B	Funzione C	Funzione D	Funzione E	TOT

1) Incaricato della Programmazione della spesa	2%					2%
2) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti		5%				5%
3) Responsabile del Procedimento (RUP)	2%	5%	8%	8%		23%
4) Collaboratori del RUP (personale amministr. e tecnico)	1%		2%	4%		7%
5) Incaricati predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara			8%			8%
6) Incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, predisposizione della versione finale del contratto, dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e adempimenti successivi			2%			2%
7) Direttore dei lavori				25%		25%
8) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)				5%		5%
9) Coordinatore sicurezza				10%		10%
10) Collaudatore tecnico amministrativo/Certificatore regolare esecuzione					9%	9%

11) Collaudatore statico					4%	4%
TOTALE	5%	10%	20%	52%	13%	100%

In caso di più dipendenti/collaboratori incaricati di seguire la medesima funzione la quota è preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda dei “carichi di lavoro” assegnati.

7. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente articolo 1. Nel caso di lavori di particolare complessità la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti.

Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo sono determinate in percentuale solo sull'importo a base di gara.
2. **La percentuale è definita sulla base del valore e della complessità dell'opera mediante l'applicazione di coefficienti definiti ai successivi commi, alla percentuale massima dell'1% o 2% come indicato nell'art. 1 c VI del presente regolamento.**
3. Il coefficiente che tiene conto del valore dell'opera (Ce) è così stabilito:

Importo a base di gara (al netto dell'IVA)	Coefficiente %
da € 40.000 fino a € 214.000,00	Ce = 1,000
oltre € 214.000,00 fino a 750.000,00	Ce = 0,950
oltre € 750.000,00 fino a 5.350.000,00	Ce = 0,900
oltre 5.350.000,00	Ce = 0,850

In caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve essere considerato l'intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.

Le soglie della suddetta tabella fissate dalla normativa vigente si intendono automaticamente aggiornate a seguito di successiva rideterminazione da parte di fonte legislativa.

4. Il coefficiente che tiene conto della complessità (Cc) dell'appalto è stabilito dal Dirigente, sentito il RUP, con la seguente modalità:

Appalti per i quali non è necessaria la stesura di elaborati di carattere specialistico e di approfondimento

(Complessità 1): $Cc = 0,80$

Appalti per i quali è necessario l'approfondimento progettuale e la conseguente stesura di documentazione specialistica

(Complessità 2): $Cc = 0,90$

Appalti di particolare e documentata complessità, ulteriore rispetto alle casistiche precedenti

(Complessità 3): $Cc = 1,00$

5. Il coefficiente unico da applicare (C_u) è dato dalla media semplice dei due coefficienti C_e e C_c da applicare alla percentuale dell'1 o 2% come indicato nell'art. 1 comma VI del presente regolamento.
6. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

Beneficiari dell'incentivazione	Funzioni di cui all'art.2 comma 1					
	Funz. A	Funz. B	Funz. C	Funz. D	Funz. E	TOT.
1) RUP	8%	5%	10%	10%	2%	35%
2) Collaboratori giuridici e tecnici del RUP	1%	2%	3%	4%		10%
3) Incaricati predisposizione, svolgimento e controllo procedure di gara			8%			8%
4) Incaricati della verifica dei requisiti generali / speciali dell'affidatario, predisposizione della versione finale del contratto,			2%			2%

dell'organizzazione delle operazioni di "firma" e adempimenti successivi						
5) Direttore esecuzione				22%	5%	27%
6) Direttore operativo art 102 Dlgs 50/2016					5%	5%
7) Collaboratori giuridici e tecnici del direttore esecuzione					5%	5%
8) Verificatore conformità/ regolare esecuzione					8%	8%
TOTALE	9%	7%	23%	36%	25%	100%

In caso di più dipendenti/collaboratori incaricati di seguire la medesima funzione la quota è preventivamente ripartita in sede di costituzione del gruppo di lavoro a seconda dei "carichi di lavoro" assegnati.

Art.6 Accertamento delle attività svolte

1. La liquidazione della quota dell'80% del Fondo afferente ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura richiede che sia accertata lo svolgimento delle attività assegnate.
2. Presupposto per il riconoscimento degli incentivi è la realizzazione del lavoro, del servizio o della fornitura, conseguentemente non si dà luogo alla corresponsione di incentivi in ogni caso di gara non aggiudicata e/o successivo contratto non sottoscritto.
Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili al personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal Dirigente competente/Responsabile del procedimento.
3. Qualora, durante le **procedure per l'affidamento** di lavori, servizi o forniture, si verifichino **ritardi o aumenti di costo** dovuti ad **errori** nella fase di predisposizione, controllo del bando, svolgimento della gara o redazione del contratto, al personale incaricato dello svolgimento delle funzioni B e C, di cui all'art 2 c.1, l'incentivo è ridotto del 50%.

4. Qualora **in fase di realizzazione** di lavori, servizi o forniture, si verifichino **ritardi** con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e da quelli imputabili esclusivamente alle ditte appaltanti, l'incentivo al personale incaricato dello svolgimento funzioni D e E, di cui all'art. 2 c.1, è ridotto della percentuale pari alla percentuale di ritardo sui tempi previsti dal cronoprogramma.
5. Qualora **in fase di realizzazione** di lavori, servizi o forniture **non vengano rispettati i costi** previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Dlgs 50/2016, l'incentivo al personale incaricato dello svolgimento funzioni D e E , di cui all'art. 2 c.1, è ridotto della percentuale pari alla percentuale di incremento dei costi.
6. L'accertamento dell'eventuale incremento dei tempi o dei costi, è preceduto dal contraddittorio con i dipendenti interessati e non esclude le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili connesse alle mancanze riscontrate.
7. Le somme non liquidate a seguito di riduzione dell'incentivo ai sensi del presente articolo non sono oggetto di diversa ripartizione nel Fondo e costituiscono economie.

Articolo 7 - Modalità di liquidazione

1. Il Dirigente competente in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura di riferimento:
 - esegue l'accertamento di cui all'articolo precedente, evidenziando la data di maturazione degli importi dovuti in base ai tempi e modalità di cui a successivo comma 2, e verificato inoltre quanto previsto all'art. 2 comma 4.
 - determina e liquida gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione e degli esiti dell'accertamento, allegando o richiamando una scheda riassuntiva per ogni attività, fase e soggetto considerati dal Regolamento.
2. Tempi e modalità della liquidazione:
 - 2.1-nel caso di appalti per lavori:
 - a) per le attività di cui alle funzioni A, B e C dell'art 2.c.1, in misura pari al 100% ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
 - b) per le attività di cui alla funzione D dell'art.2 c.1, nella misura del 40% durante il corso dei lavori al momento in cui l'avanzamento degli stessi raggiunge la metà dell'importo contrattuale, il restante 60% dopo l'approvazione del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.
 - c) per le attività di cui alla funzione E dell'art 2.c.1, in misura pari al 100% ad avvenuta

approvazione del collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione.

2.2 - nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

- a) per le attività di cui alle funzioni A, B, C dell'art 2 c.1, nella misura del 100% ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
- b) per le attività di cui alla funzione D, dell'art 2 c.1, nella misura del 100% al termine dell'appalto. In caso di servizi continuativi sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del servizio;
- c) per le attività di cui alla funzione E, dell'art 2 c.1, nella misura del 100% alla emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di collaudo.

Articolo 8 - Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

Entro il mese di marzo di ogni anno la Conferenza dei Dirigenti presenta alla Giunta Comunale un sintetico report sull'applicazione del presente Regolamento recante:

- a) l'indicazione degli “interventi” incentivati nell'anno precedente
- b) l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente per tipologia di intervento e dipendente

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento è da intendersi abrogata l'analoga precedente disciplina dettata da precedenti Regolamenti o circolari, o direttive in materia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie

- 1 Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate conformandosi ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza contabile.
- 2 E' ammessa, con effetto retroattivo, in ragione di quanto scaturisce dal disposto dall'art 216 del D Lgs 50/2016, la distribuzione di incentivi tecnici nel pieno rispetto dei limiti e parametri che la normativa del tempo prevedeva, purché le relative risorse siano state correttamente accantonate nel quadro economico del progetto e l'importo sia ancora presente in bilancio.

- 3 In attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale e del disposto di cui all'art. 13bis del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito in L 11/08/2014 n. 114, gli incentivi da erogare al personale con qualifica Dirigenziale per attività svolte od avviate prima del 19 Agosto 2014 restano assoggettate alla previgente disciplina, mentre, dal 19 Agosto 2014, non possono essere corrisposte somme a titolo di incentivi tecnici se derivanti da attività avviate successivamente a questa data.
- 4 Nel periodo intercorrente tra il 19/08/2014 e il 19/04/2016 (data di entrata in vigore del D Lgs 50/2016), gli incentivi per le attività tecniche i cui bandi sono stati pubblicati in tale periodo sono disciplinati all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006 e sono quantificati *nella misura percentuale prevista dal previgente regolamento dell'Ente, da destinare per l'80% ai dipendenti che abbiano svolto funzioni tecniche, con esclusione dei dirigenti, e per il 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie ai sensi del citato comma 7 quater.*
- 5 L'incentivo riferito ad attività svolte anteriormente al 19 aprile 2016, accantonato e ad oggi non ancora liquidato, è ripartito con i criteri di cui al previgente Regolamento, con la precisazione che sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo, oltre ai servizi e alle forniture, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e che il compenso erogabile ai dipendenti è pari all'80% di quello calcolato ai sensi del comma 4.
- 6 Ai fini della liquidazione degli incentivi maturati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Dirigente competente redige, per ogni intervento, apposita scheda con la indicazione:
 - dell'importo complessivo dell'incentivo da liquidare
 - delle attività svolte dai vari soggetti anche in ragione della documentazione agli atti
 - della quantizzazione dell'incentivo spettante ad ognuno dei soggetti stessi.

Articolo 11-Rinvio dinamico e revisione

- 1 Il presente regolamento è stato oggetto di esame nella delegazione trattante 21/12/2020
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni dei regolamenti previgenti in materia se non espressamente richiamate dalle norme del regolamento stesso
- 3 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute leggi, regolamenti, decreti o linee guida ANAC vincolanti. In tali evenienze, in attesa di formale modifica del Regolamento, si applicano la normativa/gli indirizzi sopravvenuti.